

Raccomandazioni ABE

sui controlli di vigilanza delle attività associate alla partecipazione delle banche al panel dell'Euribor



Raccomandazioni sui controlli di vigilanza delle attività associate alla partecipazione delle banche al panel dell'Euribor

Indice

1.	Sintesi	3
2.	Contesto e motivazioni	4
3.	Raccomandazioni ABE sui controlli di vigilanza delle attività associate alla partecipazione delle banche al panel dell'Euribor	6
4.	Consultazione e analisi d'impatto	11
5.	Conferma della conformità alle raccomandazioni	12

1. Sintesi

Di recente, i tassi di riferimento dei mercati finanziari, le procedure per calcolarli e la relativa articolazione della governance hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. In tale contesto, nel settembre 2012 i consigli delle autorità europee di vigilanza Autorità bancaria europea (ABE) e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno convenuto di rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti per le attività di indagine e di controllo sugli adempimenti relativi alle banche che fanno parte del gruppo di riferimento per la determinazione dell'Euribor (panel dell'Euribor). Hanno altresì concordato di esaminare congiuntamente la metodologia utilizzata da Euribor-EBF (Federazione bancaria europea), per comprendere pienamente il processo di determinazione dell'Euribor e far luce sulla sua vulnerabilità al rischio di manipolazione.

Nell'attuale contesto istituzionale, la determinazione dei tassi di riferimento non è un'attività regolamentata nell'Unione europea (UE) ed Euribor-EBF, in quanto organismo responsabile della gestione dell'Euribor, non è soggetto ad alcuna legislazione specifica associata al settore finanziario. In considerazione dell'importanza sistemica dell'Euribor e delle carenze messe in luce dall'esame (*Report on the administration and management of Euribor*, rapporto sull'amministrazione e sulla gestione dell'Euribor) si è ritenuto necessario raccomandare misure immediate per accrescere l'attendibilità e la credibilità dell'Euribor.

Le presenti raccomandazioni individuano prassi di vigilanza armonizzate per la supervisione del processo di segnalazione dei dati per la determinazione dell'Euribor. I controlli di vigilanza armonizzati su tutte le banche che fanno parte del panel accresceranno l'attendibilità dell'Euribor mediante la definizione di standard per il controllo dei processi di segnalazione. Le raccomandazioni integrano gli Orientamenti ABE sull'organizzazione interna, pubblicati il 27 settembre 2011, che espongono già in maggior dettaglio i requisiti in materia di organizzazione interna, organi di gestione, gestione del rischio e procedure di controllo degli enti, fra l'altro con riguardo al processo di approvazione di nuovi prodotti, ai sistemi informatici, alla gestione della continuità operativa e alla trasparenza. Oltre alle raccomandazioni, l'ABE e l'ESMA forniscono riscontri a Euribor-EBF sulla base dei risultati dell'esame condotto.

Le raccomandazioni sono incentrate su richieste di rafforzamento dei meccanismi di governance interna delle banche del panel dell'Euribor, fra cui un codice di condotta che ponga l'accento sull'individuazione e sulla gestione di conflitti interni, sui sistemi di controlli interni (audit compresi), sulla registrazione dei dati e sul confronto con le transazioni effettive. Per assicurare la rappresentatività del gruppo di riferimento, si raccomanda alle autorità competenti di incoraggiare tutte le banche che operano nei mercati monetari in euro a partecipare al panel dell'Euribor.

2. Contesto e motivazioni

Negli ultimi anni i tassi di riferimento dei mercati finanziari, le procedure per calcolarli e la relativa articolazione della governance hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. Le autorità di regolamentazione e di vigilanza, nonché i mercati finanziari, hanno espresso l'esigenza di riformare i meccanismi di determinazione di tali tassi.

L'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno intrapreso un'iniziativa congiunta, considerando (a) potenziali gravi carenze nelle modalità di determinazione dei tassi di riferimento interbancari e dei tassi d'interesse di riferimento correlati nell'UE, (b) il diffuso ricorso ai tassi di riferimento interbancari e le possibili implicazioni che potrebbe avere una perdita di fiducia in questi tassi per i mercati finanziari, (c) la sfiducia che la potenziale manipolazione o l'inadeguata fissazione dei tassi di riferimento interbancari potrebbero generare per altri parametri o indici nei mercati finanziari.

Nel settembre 2012 i consigli delle autorità di vigilanza ABE ed ESMA hanno convenuto di occuparsi delle questioni relative ai parametri e più specificamente di:

- rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti per le attività di indagine e di controllo sugli adempimenti. A tal fine, nell'ottobre 2012 è stata creata una rete di esperti per consentire lo scambio di informazioni sulle indagini condotte da parte delle autorità competenti e per collaborare in casi specifici, soprattutto attinenti all'Euribor;
- esaminare la metodologia utilizzata da Euribor-EBF per comprendere pienamente il processo di determinazione dell'Euribor e far luce sulla sua vulnerabilità al rischio di manipolazione; e
- elaborare principi incentrati sui processi di determinazione dei parametri in Europa (con riferimento anche, ma non solo, all'Euribor e ad altri analoghi processi di fissazione di tassi di interesse) al fine di creare un quadro di riferimento solido nel breve periodo.

Nell'attuale contesto istituzionale, la determinazione dei tassi di riferimento non è un'attività regolamentata nell'UE ed Euribor-EBF, in quanto organismo responsabile della gestione dell'Euribor, non è soggetto ad alcuna legislazione specifica associata al settore finanziario. In considerazione dell'importanza sistemica dell'Euribor e delle carenze messe in luce dall'esame, si è ritenuto necessario raccomandare misure immediate che promuovano l'attendibilità e la credibilità dell'Euribor.

Il quadro normativo comprende già dei requisiti per gli enti in materia di organizzazione interna, che sono rilevanti anche per il processo di determinazione dei tassi e l'impiego di parametri. Ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2006/48/CE, le autorità competenti sono tenute a esigere che ciascun ente creditizio abbia una solida articolazione della governance. A norma dell'articolo 16 del suo regolamento istitutivo, l'ABE emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti e agli istituti finanziari, al fine di istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci e per assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2006/48/CE. Le presenti raccomandazioni si propongono di stabilire requisiti armonizzati per l'articolazione della governance delle banche che partecipano al processo di determinazione del

prezzo Euribor. In tal senso, integrano gli Orientamenti ABE sull'organizzazione interna, pubblicati il 27 settembre 2011, che espongono già in maggior dettaglio i requisiti in materia di organizzazione interna, organi di gestione, gestione del rischio e procedure di controllo degli enti, fra l'altro con riguardo al processo di approvazione di nuovi prodotti, ai sistemi informatici, alla gestione della continuità operativa e alla trasparenza.

L'ABE e l'ESMA si sono inoltre impegnate nell'elaborazione di principi per i processi di determinazione dei tassi di riferimento in Europa, applicabili a tutti i tipi di parametri e anche agli organismi responsabili della loro gestione.

3. Raccomandazioni ABE sui controlli di vigilanza relativi alle attività associate alla partecipazione delle banche al panel dell'Euribor

Oggetto delle raccomandazioni

1. Il presente documento contiene raccomandazioni emanate ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione ("regolamento ABE"). In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità e gli enti finanziari competenti devono compiere ogni sforzo per conformarsi alle raccomandazioni.
2. Le raccomandazioni presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti si conformino alle raccomandazioni loro rivolte. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi alle raccomandazioni che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza ove opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando le raccomandazioni sono principalmente rivolte agli enti creditizi e alle imprese di investimento (di seguito "enti").

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all'ABE, entro l'11.03.2013, se sono conformi o intendono conformarsi alle presenti raccomandazioni; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora non sia pervenuta alcuna notifica entro il termine indicato, le autorità competenti saranno ritenute non conformi dall'ABE. Le notifiche devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/Rec/2013/01". Le notifiche devono essere inviate da persone autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

Indice

Titolo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni	8
Titolo II- Requisiti per i controlli di vigilanza delle attività associate alla partecipazione delle banche al panel dell'Euribor	9
Titolo III- Disposizioni finali e attuazione	10

Raccomandazioni ABE sui controlli di vigilanza delle attività associate alla partecipazione delle banche al panel dell'Euribor

Titolo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

1. Le presenti raccomandazioni integrano gli Orientamenti ABE sull'organizzazione interna (GL 44 del 27 settembre 2011) indicando le attese in materia di controlli di vigilanza degli enti creditizi sull'articolazione della governance relativamente alla loro partecipazione al panel che fornisce i tassi Euribor.

Definizioni

2. Ai fini delle presenti raccomandazioni si applicano le seguenti definizioni:
 - (a) "Euribor": tassi Euribor per tutte le scadenze disponibili secondo la definizione di Euribor-EBF;
 - (b) "banca del panel dell'Euribor": ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE partecipante al gruppo che fornisce i tassi per la determinazione dell'Euribor secondo la definizione di Euribor-EBF;
 - (c) "segnalante": soggetto di una banca del panel dell'Euribor che partecipa al processo di segnalazione dei tassi per l'elaborazione dell'Euribor;
 - (d) "codice di condotta": documentazione interna che descrive il processo di segnalazione dei tassi nonché i ruoli e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti;
 - (e) "organo gestorio": organo direttivo (o organi direttivi) di un ente creditizio, con funzione di supervisione strategica e di gestione, che ha il potere di adottare le decisioni finali ed è responsabile della determinazione degli indirizzi strategici, degli obiettivi aziendali e della direzione generale dell'ente.

Ambito e livello di applicazione

3. Le presenti raccomandazioni si applicano a tutte le autorità competenti per la vigilanza delle banche che compongono il panel dell'Euribor.

Titolo II- Requisiti per il controllo di vigilanza delle attività associate alla partecipazione delle banche al panel dell'Euribor

4. Si raccomanda alle autorità competenti di integrare le segnalazioni dei tassi per l'elaborazione dell'Euribor nei processi degli enti creditizi soggetti alla loro supervisione.
5. Si raccomanda alle autorità competenti di assicurare che il processo di segnalazione dei tassi sia incluso nelle politiche di gestione e controllo dei rischi delle banche del panel. Più precisamente, queste ultime dovrebbero sempre applicare il principio del doppio controllo a tali segnalazioni. In seno alle banche del panel dovrebbero essere organizzati corsi di formazione destinati sia ai segnalanti sia agli utenti dell'Euribor.
6. Si raccomanda alle autorità competenti di richiedere alle banche del panel dell'Euribor di redigere (se non esistenti) o riesaminare (se già esistenti) codici interni di condotta per le segnalazioni finalizzate alla determinazione dell'Euribor. In ogni banca del panel i segnalanti e i loro diretti superiori dovrebbero dichiarare per iscritto di avere letto il codice di condotta e di impegnarsi a rispettarlo.
7. Il codice di condotta dovrebbe includere una politica sui conflitti di interessi che preveda:
 - (a) procedure efficaci per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i membri del personale impegnati in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi laddove tale scambio d'informazioni possa influenzare i dati segnalati;
 - (b) norme per evitare la collusione tra le aziende partecipanti e tra queste ultime e gli organismi responsabili della gestione dei parametri;
 - (c) misure per impedire o limitare i tentativi di esercitare un'influenza impropria sul modo in cui il personale coinvolto nella segnalazione dei dati di riferimento svolge la propria attività;
 - (d) l'eliminazione di qualsiasi collegamento diretto tra la remunerazione dei membri del personale coinvolti nella segnalazione dei dati di riferimento e la remunerazione di (o i ricavi dovuti a) altri membri del personale impegnati principalmente in una attività diversa, laddove possa sorgere un conflitto di interessi in relazione a tali attività.
8. Si raccomanda alle autorità competenti di richiedere alle banche del panel di istituire, applicare e mantenere adeguati meccanismi di controllo interno, concepiti per assicurare la conformità con il codice di condotta. I controlli sui dati segnalati dovrebbero prevedere confronti con dati effettivi e verificabili, basati sulle transazioni, mirando inoltre a individuare eventuali storni di segnalazioni. La funzione di compliance dovrebbe riferire quanto riscontrato, segnalando regolarmente all'alta dirigenza anche gli storni. Le segnalazioni e le procedure dovrebbero essere sottoposte a revisioni periodiche indipendenti interne ed esterne.

-
9. Si raccomanda alle autorità competenti di richiedere alle banche del panel di tenere adeguatamente traccia di tutti gli aspetti rilevanti delle segnalazioni, compresi i nominativi dei membri del personale che hanno preso parte a singole segnalazioni. Tali informazioni dovrebbero essere conservate su un supporto di memorizzazione in modo da essere accessibili in futuro con un procedimento documentato di tracciabilità dei dati.
 10. Si raccomanda alle autorità competenti di incoraggiare le banche a partecipare al panel dell'Euribor in considerazione dell'importanza che tale tasso di riferimento riveste nei loro mercati.

Titolo III- Disposizioni finali e attuazione

11. Le autorità competenti dovrebbero applicare le presenti raccomandazioni integrandole se del caso nelle proprie prassi di vigilanza entro l'11.03.2013.

4. Consultazione e analisi d'impatto

In considerazione dell'importanza sistemica dell'Euribor e delle carenze poste in luce dall'esame condotto, si è ritenuto necessario raccomandare l'adozione di misure immediate per accrescere l'attendibilità e la credibilità dell'Euribor. L'ABE non intende avviare una consultazione pubblica a causa del carattere di urgenza rivestito dalla questione e della natura di tali misure di vigilanza, che forniscono specifiche per l'applicazione dei già esistenti Orientamenti ABE sull'organizzazione interna. L'ABE ha deciso di procedere a consultazioni sulle presenti raccomandazioni mediante il gruppo delle parti in causa nel settore bancario.

Vista l'urgenza della questione, l'ABE ha effettuato esclusivamente un'analisi d'impatto ad alto livello. Le raccomandazioni proposte in questo documento comporteranno un incremento minimo dei costi di compliance a carico degli enti creditizi che verranno inclusi nel panel dell'Euribor e delle rispettive autorità di vigilanza nazionali, in quanto esse precisano ulteriormente gli Orientamenti ABE sull'organizzazione interna.

L'ABE ritiene che tale onere sia più che compensato dai vantaggi che enti creditizi, consumatori, investitori e mercati finanziari trarranno da un Euribor affidabile. Anche l'ESMA, con cui l'ABE ha svolto i lavori preparatori per queste raccomandazioni, ha fornito gli stessi riscontri.

5. Conferma di conformità alle raccomandazioni

Data:

Stato membro/Stato SEE:

Autorità competente:

Raccomandazioni: Sul controllo di vigilanza delle banche del panel dell'Euribor

Nome:

Qualifica:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Sono autorizzato/a a notificare la conformità alle raccomandazioni per conto della mia autorità competente: **Si**

L'autorità competente è conforme o intende conformarsi alle raccomandazioni:

Si **No** **Conformità parziale**

La mia autorità competente non è conforme né intende conformarsi alle raccomandazioni, per i seguenti **motivi**¹:

Particolari della conformità parziale e relativa argomentazione:

Si prega di inviare la presente notifica a compliance@eba.europa.eu².

-
- 1 Nei casi di conformità parziale, si prega di precisare l'entità della conformità e della non conformità, illustrando i motivi della non conformità per i rispettivi settori.
 - 2 Non saranno ritenute valide altre modalità di comunicazione delle notifiche, quali, ad esempio, l'invio a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato o l'invio di un messaggio di posta elettronica che non contiene il modulo richiesto.